



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2013/0110(COD)

15.11.2013

EMENDAMENTI 42 - 213

Progetto di relazione
Raffaele Baldassarre
(PE521.714v01-00)

Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Proposta di direttiva
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Emendamento 42

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

—

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. de

Emendamento 43

Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica *delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE* per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica *della direttiva 2013/34/UE* per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, *di specifiche informazioni di carattere finanziario* e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 44

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Nella sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) (2012/2097(INI)) ha precisato chiaramente che nel contesto della RSI in una società libera nessuna iniziativa benefica può essere resa obbligatoria. Un obbligo di RSI comporterebbe un calo della propensione delle persone alla beneficenza. Il Parlamento europeo conferma tale principio, che dovrebbe costituire la base di ogni eventuale modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

Or. de

Emendamento 45

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Il Parlamento europeo respinge l'obbligo di comunicare informazioni in materia di impegno sociale e ambientale, specialmente per le PMI, dato che comporterebbe burocrazia più onerosa e costi più elevati e frenerebbe invece di fomentare l'impegno sociale e ambientale delle imprese.

Or. de

Emendamento 46

Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 'Insieme per una nuova crescita'"⁹, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle società di tutti i settori, al fine di garantire condizioni di parità.

⁹ COM(2011) 206 definitivo del 13.4.2011.

Emendamento

(1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 'Insieme per una nuova crescita'"⁹, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle società di tutti i settori ***a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri***, al fine di garantire condizioni di parità.

⁹ COM(2011) 206 definitivo del 13.4.2011.

Or. de

Emendamento 47
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di garantire la fiducia dei cittadini europei nei confronti delle imprese, è essenziale incrementare la trasparenza per quanto concerne le attività svolte dalle società di grandi dimensioni e, in particolare, il nome o i nomi degli stabilimenti, la natura delle attività e la loro ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'utile, le imposte sull'utile e i contributi ricevuti. Gli obblighi di comunicazione al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti dei

soggetti interessati e della società.

Or. en

Emendamento 48

Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Alla luce del loro ruolo dominante nell'economia e dell'interesse pubblico, le società di grandi dimensioni dell'UE e gli enti di interesse pubblico hanno un dovere di diligenza e una responsabilità speciale nei confronti della società. Tale responsabilità speciale è analoga alla speciale responsabilità comportamentale che ha una società in posizione dominante quando valuta l'impatto più ampio delle sue azioni, anche se tale posizione dominante non risulta manifesta in termini di analisi della politica di concorrenza. In considerazione di tutto ciò, le società di grandi dimensioni dell'UE e gli enti di interesse pubblico elaborano una relazione sulla "responsabilità speciale", nella quale illustrano le procedure da essi poste in essere per tenere conto di tali considerazioni e spiegano in che modo riescono a rimanere ampiamente nei limiti di un comportamento responsabile dell'impresa.

Or. en

Emendamento 49

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di esentare le imprese da singoli aspetti di rendiconto. Tale criterio va applicato per le modifiche delle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 2013/34/UE.

Or. de

Emendamento 50
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) L'informativa sulla sostenibilità è un passo fondamentale per orientare il cambiamento verso un'economia globale sostenibile, che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e salvaguardia dell'ambiente. La trasparenza e la responsabilità stanno diventando parte integrante delle discussioni sul programma di sviluppo post-2015 e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Poiché l'informativa sulla sostenibilità contribuisce a misurare, monitorare e gestire le prestazioni e l'impatto, essa offre l'opportunità di sfruttare ulteriormente la capacità del settore privato di avere un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 51
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle società, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

Emendamento

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni **quotate in borsa** è importante per gli interessi delle società, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

Or. de

Emendamento 52
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte **delle società di capitali di grandi dimensioni** è importante per gli interessi delle società, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

Emendamento

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte **di imprese quotate in borsa con un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR** è importante per gli interessi delle società, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

Or. de

Emendamento 53
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

Emendamento

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico **e delle altre autorità**. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

Or. en

Emendamento 54
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Occorre altresì **fissare obblighi giuridici minimi** per quanto riguarda la portata delle informazioni **che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.**

Emendamento

(5) Occorre altresì **armonizzare a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri la quantità e i requisiti** per quanto riguarda la portata delle informazioni **da divulgare.**

Or. de

Emendamento 55
Dimitar Stoyanov

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) **Occorre** altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione **sulla gestione** deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

Emendamento

(5) **È** altresì **raccomandabile** fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione **sulle attività** deve dare un quadro completo delle politiche seguite dalla società, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta, **laddove la maggiore trasparenza per quanto riguarda gli aspetti di carattere non finanziario contribuisce a una gestione più efficace dei rischi da parte delle imprese e al miglioramento della competitività delle stesse.**

Or. bg

Motivazione

La fissazione di obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le società di tutta l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico è un elemento essenziale nell'ambito dei preparativi per l'elaborazione di relazioni sulle informazioni di carattere non finanziario, in quanto questo aspetto, migliorando i livelli di informazione del pubblico, consentirà alle attività, ai prodotti e ai servizi forniti da una determinata impresa di beneficiare di un reale sostegno.

Emendamento 56

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le attività delle imprese nell'ambito della RSI sono svolte su base volontaria e pertanto non possono essere subordinate a una valutazione conclusiva.

Or. de

Emendamento 57

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi, ***tenendo conto dell'intera catena di forniture delle società.***

Or. en

Motivazione

Una relazione su questioni non finanziarie e il rischio relativo a tali questioni non è completa senza informazioni pertinenti riguardo all'intera catena di forniture.

Emendamento 58
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti ***al personale***, al rispetto dei diritti umani e

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti ***ai lavoratori***, al rispetto dei diritti umani e

alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Or. en

Motivazione

Il termine generico "lavoratori" è pertinente in questo contesto rispetto al termine più specifico di "personale". Le imprese devono fornire informazioni non solo riguardo ai dipendenti direttamente o formalmente impiegati con contratti di lavoro, ma anche riguardo ad altre categorie di lavoratori che lavorano per l'impresa (consulenti, lavoratori interinali, ecc.). Ciò è di particolare importanza in un'ottica che tiene conto della catena di forniture.

Emendamento 59

Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società **quotate in borsa** siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Or. de

Emendamento 60 Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le **società** siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni **sociali e ambientali**, attinenti **al personale**, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le **imprese quotate in borsa con un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR** siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni attinenti al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Or. de

Emendamento 61
Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le **società** siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni **sociali e ambientali**, attinenti **al personale**, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le **imprese di grandi dimensioni** siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni attinenti al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Emendamento 62

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le **società** siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al **personale**, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti **e dei** rischi connessi.

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le **imprese di grandi dimensioni e gli enti di interesse pubblico** siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario **sull'impatto dell'attività dell'impresa sulla società** contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al **genere e all'occupazione, compreso il dialogo sociale e il rispetto dei diritti dei sindacati, e le informazioni concernenti** il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti, **degli incidenti di rilievo verificatisi nel periodo di riferimento, nonché una valutazione di tutti i** rischi connessi, **esistenti e potenziali, per l'impresa e la società.**

Emendamento 63

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario deve basarsi sul dovere di diligenza alla luce di un'analisi del rischio esercitato dalle società per individuare, prevenire e attenuare gli attuali e potenziali effetti negativi, se del caso, sulla base delle dimensioni delle società, della natura e del contesto delle attività, nonché della gravità dei rischi di effetti negativi. I principi del dovere di diligenza sono stati sottolineati negli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e nei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), a cui la Commissione si è impegnata ad ottemperare.

Or. en

Emendamento 64

Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Sulle informazioni attinenti ai lavoratori, le imprese devono essere estremamente chiare riguardo al rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, di negoziare e concludere contratti collettivi e di promuovere azioni collettive.

Or. en

Motivazione

A questo proposito sono di grande importanza i diritti dei lavoratori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 27-28).

Emendamento 65
Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la dichiarazione dovrebbe contenere, se del caso, informazioni dettagliate in merito all'impatto attuale e prevedibile delle attività di un'impresa sull'ambiente, la salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'inquinamento atmosferico e l'impiego di risorse idriche. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione dovrebbero segnatamente riguardare i rapporti dell'impresa con i propri subcontraenti, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le condizioni lavorative, il dialogo sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, nonché le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Fra gli aspetti sociali rientra altresì un comportamento responsabile in materia di pianificazione fiscale onde garantire il pagamento di una congrua parte di imposte nel luogo giusto ed evitare un'elusione fiscale aggressiva. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe includere come minimo informazioni

sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.

Or. en

Emendamento 66
Sharon Bowles, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) Fra gli aspetti sociali rientra un comportamento responsabile in materia di pianificazione fiscale onde garantire il pagamento di una congrua parte di imposte nel luogo giusto ed evitare un'elusione fiscale aggressiva.

Or. en

Emendamento 67
Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 sexies) L'impatto delle attività delle imprese sul piano sociale dovrebbe comprendere le conseguenze generate dalle attività dell'impresa nonché dalle attività di altre imprese legate alla società che fornisce l'informativa da rapporti commerciali, quali iniziative di impresa comune e catene di fornitura e subappalto.

Or. en

Emendamento 68

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando 6 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 septies) Le imprese, specialmente quelle classificate tra le piccole e medie imprese, non possono essere in alcun modo tenute a fornire una dichiarazione non finanziaria attinente al loro impegno sociale volontario. Ciò comporterebbe oneri burocratici eccessivi, provocherebbe la perdita di posti di lavoro e invece di fomentarlo metterebbe a rischio l'impegno sociale delle imprese stesse.

Or. de

Emendamento 69

Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva

Considerando 6 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 octies) Possono esservi rischi sostanziali per l'impresa, i suoi clienti e la società in senso lato lungo tutta la catena di fornitura dell'impresa stessa, che comprende fornitori, subappaltatori e altri partner commerciali. È quindi importante che le imprese esercitino attentamente il loro dovere di diligenza – almeno riguardo a questioni ambientali, sociali e relative ai lavoratori, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva - su tutta la catena di fornitura e che rendano pubblici gli obiettivi e i risultati di tali esercizi. Per quanto riguarda i gruppi, tutte le catene

di fornitura devono essere coperte.

Or. en

Emendamento 70
Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 6 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 nonies) Occorre che le imprese forniscano informazioni adeguate e pertinenti sugli aspetti che appaiono più suscettibili di determinare gravi ripercussioni, come pure sugli aspetti in cui tali rischi si sono già concretizzati. La gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e serietà. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell'impresa o essere connesso alle sue operazioni, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, ad esempio con i suoi fornitori, subappaltatori o altri partner commerciali.

Or. en

Emendamento 71
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le **società possono basarsi** su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale

(7) Nel fornire tali informazioni, **occorre che le imprese si basino** su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto

(Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative. ***Con riferimento alle informazioni fornite attinenti agli aspetti sociali, al personale e ai diritti umani, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali dovrebbero essere considerati gli orientamenti di riferimento di base. Lo stesso dicasi per il Patto mondiale dell'ONU nel caso della lotta contro la corruzione attiva e passiva.***

Or. en

Emendamento 72
Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nel fornire tali informazioni, le società ***possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect***

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, ***occorre che*** le società ***si basino, come regola generale, su quadri normativi nazionali, dell'UE o internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli***

and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. ***A ciò si possono accompagnare altri quadri d'informativa, quali il sistema di ecogestione e audit (EMAS), la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Global Reporting Initiative, il Carbon Disclosure Project (CDP) e il Climate Disclosure Standards Board (CDBS) o altri quadri d'informativa riconosciuti a livello nazionale, dell'UE o internazionale. Nella dichiarazione, le imprese specificano lo standard a cui si sono attenute.***

Or. en

Emendamento 73
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nel fornire ***tali informazioni, le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli*** orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, ***la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting***

Emendamento

(7) Nel fornire ***informazioni di carattere non finanziario, è opportuno che le imprese si basino sulle linee guida adottate dalla Commissione europea mediante atti delegati. Prima che tali linee guida siano disponibili, le imprese dovrebbero basarsi per lo meno sui*** principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) ***e sugli*** orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. ***Le imprese possono inoltre basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando in tal caso lo standard a cui si sono attenute.***

Initiative.

Or. en

Emendamento 74
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nel fornire **tali** informazioni, le società **possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU**, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

Emendamento

(7) Nel fornire informazioni **sul loro rispetto dei diritti e dei valori tutelati dalle norme del diritto internazionale**, le società **applicano** i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) **e** gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali; **le società possono anche basarsi su standard UE, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), e su altri standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU**, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

Or. en

Emendamento 75
Richard Howitt

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nel fornire tali informazioni, **le società possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.**

Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, **occorre che le imprese si basino, come regola generale, sul Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e sulla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. Le imprese possono inoltre basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali la norma ISO 26000, la Global Reporting Initiative, il Carbon Disclosure Project (CDP) e il Climate Disclosure Standards Board (CDSB).**

Or. en

Emendamento 76
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Nella misura necessaria alla comprensione dell'impatto in termini di diritti umani, sociale e ambientale delle società, le relazioni annuali comprendono indicatori fondamentali di prestazione non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società. Per gli aspetti ambientali, è necessario che gli indicatori non finanziari includano una valutazione delle emissioni di gas a effetto serra e

*dell'utilizzo delle materie prime,
dell'acqua e del suolo. Detta valutazione
deve comprendere una stima dell'utilizzo
di queste risorse all'interno della catena
di fornitura della società.*

Or. en

Emendamento 77

Richard Howitt

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(7 ter) La presente direttiva dovrà essere
recepita ai fini della rendicontazione
integrata.*

Or. en

Emendamento 78

Richard Howitt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(8 bis) Le società sono tenute a fornire
informazioni dettagliate sulle questioni
che si profilano come maggiormente a
rischio di determinare gravi ripercussioni,
insieme a quelle per cui tali rischi si sono
già concretizzati. La gravità delle
ripercussioni deve essere valutata sulla
base delle loro dimensioni e importanza,
del numero di soggetti colpiti al momento
o in futuro e di qualsiasi tratto distintivo
d'irreversibilità, inteso come limite a
ricreare, per chi è stato colpito, una
situazione che sia almeno analoga o
equivalente alla situazione precedente*

all'impatto negativo.

Or. en

Emendamento 79
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse¹⁴.

Emendamento

soppresso

¹⁴ COM(2011) 571 definitivo del 20 settembre 2011.

Or. de

Emendamento 80
Edward McMillan-Scott

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della

Emendamento

(9) L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della

tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse¹⁴.

tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse¹⁴. **La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario può inoltre aiutare l'UE a conseguire ulteriori obiettivi nell'ambito della tabella di marcia, in particolare il dimezzamento dello spreco alimentare entro il 2020.**

¹⁴ COM(2011) 571 definitivo del 20 settembre 2011.

¹⁴ COM(2011) 571 definitivo del 20 settembre 2011.

Or. en

Motivazione

Ogni anno in Europa vengono gettati 90 milioni di tonnellate di cibo. Tenendo conto del fatto che tale spreco avviene lungo tutta la filiera alimentare e che esistono gravi lacune informative, dal momento che solo un numero limitatissimo di società dell'UE pubblica i dati sullo spreco alimentare, la comunicazione di tali informazioni è fondamentale al fine di conseguire l'obiettivo dell'UE del dimezzamento dello spreco di alimenti commestibili entro il 2020 fissato nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. Al fine di garantire la trasparenza, le società dovrebbero comunicare le informazioni sullo spreco alimentare come esempio del tipo di impatto ambientale e sociale prodotto dalle attività della società.

Emendamento 81 **Rebecca Taylor, Cecilia Wikström**

Proposta di direttiva **Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) È importante conseguire una maggiore trasparenza nelle attività di imprese e gruppi di grandi dimensioni per proteggere gli introiti e garantire che i cittadini abbiano fiducia nell'equità e nell'efficacia dei sistemi fiscali come pure nelle imprese e nei gruppi di grandi dimensioni. Nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013, il Consiglio europeo ha pertanto sollecitato rapidi progressi nel settore della lotta all'evasione e alla frode

fiscale e ha deciso, tra l'altro, che la proposta recante modifica delle direttive sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni sarà esaminata in particolare nell'ottica di garantire un'informativa per paese da parte di dette imprese e gruppi. Pertanto, al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali informazioni devono essere pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o al bilancio consolidato delle imprese interessate.

Or. en

Emendamento 82
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Oltre alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario incoraggiata a livello europeo, si osserva un impegno internazionale teso a migliorare la trasparenza delle comunicazioni di carattere finanziario. La rendicontazione per paese nel settore estrattivo è stata oggetto di provvedimenti legislativi sia nell'UE che negli Stati Uniti, mentre nel contesto del G8 e del G20, che comprende quattro Stati membri dell'UE e a cui partecipa la Commissione europea, l'OCSE ha ricevuto l'incarico di elaborare un modello standard di comunicazione perché le imprese multinazionali comunichino alle autorità fiscali il luogo in cui generano utili e

versino le imposte in tutto il mondo. Queste sviluppi, volti a migliorare la trasparenza nelle comunicazioni di carattere finanziario, integrano le proposte di cui alla presente direttiva, come misure adeguate ai rispettivi obiettivi, siano questi nazionali, pan-europei o internazionali per dimensioni e rischio possibile.

Or. en

Emendamento 83
Richard Howitt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) I rischi di ripercussioni negative possono derivare dalle iniziative proprie delle società o essere collegati alle attività, ai prodotti o ai servizi delle società in conseguenza di una relazione commerciale, ad esempio con i loro fornitori, clienti, subappaltatori o altri partner commerciali. È pertanto necessario che ciò si rifletta nelle informazioni fornite dalle società sulle loro politiche, i rischi assunti e i risultati conseguiti.

Or. en

Emendamento 84
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25

marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società *e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni*.

marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società di grandi dimensioni *quotate in borsa; le PMI con meno di 500 dipendenti ne sono esentate su basi permanenti*.

Or. de

Emendamento 85 **Inese Vaidere**

Proposta di direttiva **Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), *ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di proporre modalità per esonerare le microimprese da alcuni regolamenti* e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in

alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Or. en

Emendamento 86

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE, dalla direttiva 83/349/CEE e dalla direttiva 2013/34/UE si applichino soltanto ad alcune società di grandi dimensioni e ad alcuni gruppi.

Or. de

Emendamento 87

Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi **di grandi dimensioni**.

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE, dalla direttiva 83/349/CEE **e dalla direttiva 2013/34/UE** si applichino soltanto ad alcune società **quotate in borsa con un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR** e ad alcuni gruppi; **le PMI con meno di 500 dipendenti ne sono esentate su basi permanenti**.

Or. de

Emendamento 88
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione

sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di **500** lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR.

sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di **250** lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a **17,5** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **35** milioni di EUR.

Or. de

Emendamento 89
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al **numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato**. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **società che occupano in media più di 500 lavoratori**, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al fatturato **della società**. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **imprese che** abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 90
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo

di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale *delle attività* e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto *alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.*

di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale *di bilancio* e al fatturato *netto*. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto *a imprese di grandi dimensioni e a imprese madri di grandi gruppi, secondo la categorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.*

Or. en

Emendamento 91
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, *abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.*

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società *quotate in borsa* che occupano in media più di 500 lavoratori.

Or. de

Emendamento 92
Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR.

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le **microimprese e le** PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a **40** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **80** milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 93
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di 500 lavoratori, **abbiano un totale di bilancio**

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che **sono enti di interesse pubblico e che** occupano in media più di 500

superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

lavoratori.

Or. en

Emendamento 94

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di **500** lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR.

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società **di grandi dimensioni** che occupano in media più di **1000** lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a **40** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **80** milioni di EUR.

Or. de

Emendamento 95

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti,

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti,

al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di **500** lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle società che occupano in media più di **250** lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 96

Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.**

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **imprese di grandi dimensioni e agli enti di interesse pubblico.**

Or. en

Emendamento 97

Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **società** che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **imprese quotate in borsa** che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Or. de

Emendamento 98
Sharon Bowles, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 aveva chiesto l'introduzione obbligatoria di un'informativa paese per paese per tutte le società e tutti i gruppi di grandi dimensioni, nell'ambito della revisione della presente direttiva. Pertanto, al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. È opportuno che tali comunicazioni siano sottoposte a audit.

Or. en

Emendamento 99
Sharon Bowles, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Per attenuare la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale da parte delle imprese dell'UE, occorre che gli Stati membri introducano norme generali anti-elusione, in linea con la raccomandazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, nonché con il "Progress Report" elaborato dall'OCSE per il G20 e datato 5 settembre 2013. Inoltre, è altresì opportuno che, nell'Unione, le imprese di grandi dimensioni pubblichino una relazione sui loro sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, relazione che deve comprendere altre informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 100
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Come previsto all'articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione del revisore legale contenga anche un parere sulla rispondenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, incluse le informazioni di carattere non finanziario, con i conti annuali relativi allo stesso

soppresso

esercizio finanziario.

Or. de

Emendamento 101

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente della società. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dalla società. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

soppresso

Or. de

Emendamento 102

Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società favorisce una buona comprensione dell'organizzazione **della società** e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente della società. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dalla società. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

Emendamento

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle società favorisce una buona comprensione dell'organizzazione **dell'impresa** e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente della società. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata dalla società. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio. ***In tale contesto, la rappresentanza dei lavoratori negli organi di gestione potrebbe essere considerata uno strumento positivo per rafforzare la diversità, dal momento che apporta una prospettiva essenziale e una reale conoscenza del funzionamento interno delle imprese.***

Or. en

Emendamento 103
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È possibile che nella catena di

forniture di un'impresa si produca una scissione tra fonti e responsabilità, e ciò può comportare rischi significativi non solo per l'impresa stessa, ma anche, a seguito delle attività dell'impresa, per la società in senso lato. È dunque importante che le imprese osservino un dovere di diligenza rispetto alle proprie catene di forniture, anche ove ricorrano a subappaltatori, e che le politiche specifiche in materia siano rese pubbliche al fine di ridurre simili rischi e informare gli azionisti in merito alle valutazioni effettuate.

Or. en

Emendamento 104

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a

soppresso

spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Or. de

Emendamento 105
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, *la diversità geografica, il percorso formativo e professionale* si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età *e* il sesso si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Or. de

Emendamento 106
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, **il sesso, la diversità geografica**, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi **società quotate**. **Pertanto**, occorre che **l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE**. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo **46 bis** della direttiva **78/660/CEE**. **È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta**.

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento **al genere e ad altri** aspetti quali l'età, **la provenienza geografica**, il percorso formativo e professionale **e la rappresentanza dei lavoratori** si applicherebbe soltanto alle **imprese di grandi dimensioni**. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo **20** della direttiva **2013/34/UE**.

Or. en

Emendamento 107

Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, **il sesso, la diversità geografica**, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi **società quotate**. **Pertanto**, occorre che **l'obbligo non si applichi alle piccole e medie**

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento **al sesso e ad altri** aspetti quali l'età, **la disabilità, l'origine etnica o nazionale**, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi **imprese** quotate. Occorre che la comunicazione della

imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo **46 bis** della direttiva **78/660/CEE**. È necessario che le **società** che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo **20** della direttiva **2013/34/UE**. È necessario che le **imprese** che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Or. en

Emendamento 108

Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, **il sesso**, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. **Pertanto**, occorre che **l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che** la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo **46 bis** della direttiva **78/660/CEE**. **È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa**

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento **al sesso e ad altri** aspetti quali l'età, **la disabilità**, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo **20** della direttiva **2013/34/UE**.

scelta.

Or. en

Emendamento 109
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Al fine di accrescere ulteriormente la trasparenza, e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, la revisione della direttiva 2013/34/UE dovrebbe includere anche un'estensione dell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione per paese affinché questi si applichino a tutte le imprese e ai gruppi di grandi dimensioni e a tutti gli enti di interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 110
Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) ***Poiché** l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle società in tutta Europa, **non** può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri **e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito***

(17) ***L'**obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle società **di dimensioni molto grandi** in tutta Europa, può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri.*

dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. de

Emendamento 111
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare **la parità fra donne e uomini**, la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

Or. de

Emendamento 112
Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di

Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, **il principio della discrezionalità della**

carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

responsabilità sociale delle imprese, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati di carattere personale *e il principio elementare che in una società libera non può mai essere imposta come obbligo l'iniziativa benefica*. La presente direttiva deve essere *rigorosamente* applicata conformemente a tali diritti e principi.

Or. de

Emendamento 113

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Qualora nella filiera di approvvigionamento di un'impresa di grandi dimensioni in Stati terzi si verificano interruzioni e quindi venga meno l'obbligo vigente, da una simile gestione aziendale possono derivare rischi notevoli non solo per l'impresa stessa, bensì anche per la società negli Stati terzi, specialmente se si tratta di paesi in via di sviluppo o di industrializzazione recente. Risulta pertanto rilevante che le imprese di grandi dimensioni controllino con la dovuta diligenza la propria filiera di approvvigionamento negli Stati terzi, specialmente nei settori di attività con imprese subappaltanti nei paesi in via di sviluppo e di industrializzazione recente. Le corrispondenti misure nei paesi terzi andrebbero divulgate al fine di ridurre simili rischi e i soggetti partecipanti nei paesi terzi dovrebbero essere informati sull'esito della valutazione.

Or. de

Emendamento 114
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Occorre pertanto modificare conformemente *le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*,

Emendamento

(19) Occorre pertanto modificare conformemente *la direttiva 2013/34/UE*,

Or. en

Emendamento 115
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Modifiche della direttiva *78/660/CEE*

Emendamento

Modifiche della direttiva *2013/34/UE*

Or. en

Emendamento 116
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La direttiva *78/660/CEE* è così modificata:

Emendamento

La direttiva *2013/34/UE* è così modificata:

Or. en

Emendamento 117
Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 46 è così modificato:

soppresso

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

ii) i risultati di tali politiche;

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o

internazionali, specificando lo standard seguito;

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

d) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio."

Or. en

Emendamento 118
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) L'articolo 46 è così modificato:

soppresso

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

ii) i risultati di tali politiche;

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o

internazionali, specificando lo standard seguito;

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

d) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio."

Or. en

Emendamento 119

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare le imprese da singoli aspetti di rendiconto.

Or. de

Emendamento 120
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a **500** e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a **250** e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **17,5** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **35** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti **all'equiparazione e** al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, **alla luce della filiera di creazione di valore dell'impresa**, tra cui

Or. de

Emendamento 121
Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

per le **società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e** che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento

Per le **imprese** che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni concernenti gli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, nonché concernenti il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. en

Emendamento 122

Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

per le **società** il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 **e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR**, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento

per le **imprese quotate in borsa** il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 l'analisi include, **ove pertinente ai fini della valutazione dello sviluppo, del rendimento o della collocazione dell'impresa**, anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. de

Emendamento 123

Inese Vaidere

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **40** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **80** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario, **o fa riferimento ad essa o a qualsiasi altra relazione di carattere non finanziario** ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. en

Emendamento 124

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a **500** e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR, l'analisi include anche una

Emendamento

per le società **di grandi dimensioni** il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a **1000** e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **40** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **80** milioni di EUR, l'analisi

dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni **ambientali, sociali**, attinenti **al personale**, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni attinenti al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. de

Emendamento 125
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a **500** e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a **250** e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, **tenuto conto dell'intera catena di forniture della società**, tra cui

Or. en

Motivazione

La definizione di società di grandi dimensioni deve essere interpretata conformemente alla definizione contenuta nella quarta direttiva contabile, secondo cui una società è di grandi dimensioni se occupa in media oltre 250 lavoratori, ha un totale di bilancio superiore a 20 milioni di euro o un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro. Una relazione su questioni non finanziarie e il rischio relativo a tali questioni non è completa senza informazioni pertinenti riguardo all'intera catena di forniture.

Emendamento 126
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

per le **società** il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Emendamento

per le **imprese quotate in borsa** il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include, ***ove pertinente ai fini della valutazione dello sviluppo, del rendimento o della collocazione dell'impresa***, anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. de

Emendamento 127
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

ii) i risultati di tali politiche;

Emendamento

ii) i risultati ***e le conseguenze*** di tali politiche;

Or. en

Emendamento 128
Richard Howitt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

ii) i risultati di tali politiche;

Emendamento

ii) i risultati di tali politiche; ***compresi dati quantificati fondamentali di prestazione, analisi storiche delle tendenze e risultati ottenuti rispetto agli obiettivi quantificati.***

Or. en

Emendamento 129
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti ***legati alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani,*** e le relative modalità di gestione adottate dalla società;

Or. en

Motivazione

Affinché la proposta possa conseguire i suoi obiettivi, è necessario che tutti gli aspetti di rischio siano incorporati nella relazione.

Emendamento 130
Edward McMillan-Scott

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra, l'utilizzo delle materie prime e la produzione di rifiuti;

Or. en

Motivazione

Al fine di sostenere l'efficienza nell'impiego delle risorse e il passaggio a un'economia circolare, promossa dalla tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, l'UE deve migliorare l'informazione riguardante l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra, l'utilizzo delle materie prime e la produzione di rifiuti; È necessario che le imprese indichino il loro utilizzo delle risorse e la loro produzione di rifiuti, anche alimentari dal produttore al consumatore.

Emendamento 131

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime;

Or. en

Emendamento 132

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime;

Or. en

Motivazione

Se i soggetti interessati ricevono informazioni pertinenti, precise e comparabili, la comunicazione delle informazioni ambientali può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. La creazione di condizioni eque di concorrenza tra le società comporta la definizione di un minimo comune denominatore della comunicazione. Nella tabella di marcia per l'efficienza delle risorse del 2011, la Commissione europea ha proposto l'utilizzo di quattro indicatori chiave (l'acqua, il suolo, le materie prime e il carbonio) per misurare l'utilizzo delle risorse. Tali indicatori sono stati approvati dal PE e dalla piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse. Sarebbe opportuno inserirli nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 133

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e

i risultati ottenuti nel periodo di riferimento;

Or. en

Motivazione

Occorre che tutte le società di grandi dimensioni (e non solo quelle i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) comunichino la loro politica in materia di diversità. È pertanto necessario che la proposta della Commissione finalizzata a modificare l'articolo 46 bis sia anticipata all'articolo 46, paragrafo 1, che riguarda anche le società di grandi dimensioni non quotate.

Emendamento 134
Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii quater) una descrizione della politica di due diligence che la società applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di approvvigionamento e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 135
Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti **forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.**

Emendamento

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti **sono soggette a sanzioni ufficiali e finanziarie.**

Or. de

Emendamento 136

Sharon Bowles, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Emendamento

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione **chiara e articolata** del perché di questa scelta.

Or. en

Emendamento 137

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di

Emendamento

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione **articolata** del

questa scelta.

perché di questa scelta *basata sulla valutazione dei rischi connessi a tali aspetti legati alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani, e le relative modalità di gestione adottate dalla società;*

Or. en

Motivazione

La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è un mezzo importante per migliorare le pratiche responsabili da parte delle imprese e per gestire il cambiamento verso un'economia globale sostenibile, che coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale e salvaguardia dell'ambiente. La possibilità di "spiegare" deve consentire agli utenti dell'informativa di capire come le società percepiscono e valutano i rischi nelle loro strategie.

Emendamento 138

Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione

Per fornire tali informazioni, la società *può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;*

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società *si basa sul quadro dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. Attua una politica di due diligence nella catena di forniture della società.*

Or. en

Emendamento 139

Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione

Per fornire **tali** informazioni, **la società può basarsi** su standard nazionali, UE o internazionali, **specificando** lo standard seguito;

Emendamento

Per fornire **le** informazioni **di cui al primo comma, le imprese si basano su** standard nazionali, UE o internazionali. **L'impresa** specifica lo standard seguito;

Or. en

Emendamento 140

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard **nazionali**, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società **tiene conto della propria responsabilità di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme del diritto internazionale. A tale proposito, la società applica i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali.** La società può, **inoltre**, basarsi su standard UE o internazionali, specificando lo standard seguito. **Questa disposizione si applica fatti salvi i requisiti della presente direttiva o di altre normative o linee guida dell'Unione europea contenenti norme più specifiche per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle società.**

Motivazione

Un quadro globale armonizzato in materia di informativa sulla sostenibilità è nell'interesse delle società che operano nell'economia globale. Gli orientamenti dell'OCSE coprono tutti gli ambiti principali dell'etica d'impresa. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità i principi guida in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare". Considerati il loro ambito di applicazione globale in materia di sostenibilità e la loro complementarietà, sarebbe opportuno considerare questi due standard quale base per l'allineamento e l'armonizzazione della comunicazione.

Emendamento 141

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

Emendamento

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, ***nonché dell'impatto a livello sociale, ambientale e di diritti umani***, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

Emendamento 142

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) La Commissione europea sviluppa orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, al fine di coadiuvare le società nella comunicazione.

La Commissione pubblica detti orientamenti. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 18 mesi dall'adozione della direttiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di ottimizzare l'informativa sulla sostenibilità delle imprese, la Commissione deve fornire orientamenti permanenti sugli opportuni indicatori fondamentali di prestazione e sulla metodologia di misurazione delle risorse, riflettendo al tempo stesso sull'utilizzo degli standard internazionali.

Emendamento 143

Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) La Commissione europea sviluppa e promuove orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e dei quadri di prestazione non finanziari, di cui all'articolo 46, al fine di coadiuvare le società nella comunicazione.

Or. en

Emendamento 144
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Le società** che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.

Emendamento

4. Le **imprese quotate in borsa** che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.

Or. de

Emendamento 145
Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.

Emendamento

4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione ***o quest'ultima vi faccia riferimento.***

Emendamento 146
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le **società** che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.

Emendamento

4. Le **imprese quotate in borsa** che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.

Emendamento 147
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE

Emendamento

soppresso

del Consiglio.

Or. en

Emendamento 148

Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

soppresso

Or. de

Emendamento 149

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi

5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi

dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

I soggetti che procedono alla revisione contabile verificano soltanto la presenza dei dati di cui al paragrafo 1, punto 1 ter.

Or. de

Emendamento 150

Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2) L'articolo 46 bis è così modificato:

soppresso

"a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all'articolo 27."

Or. en

Emendamento 151

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Emendamento

soppressa

Or. de

Emendamento 152

Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 76/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa

Emendamento

g) la descrizione della politica dell'impresa quotate in borsa in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione all'equiparazione e ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, è soggetta a sanzioni ufficiali e finanziarie.

scelta.;

Or. de

Emendamento 153

Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la descrizione della politica **della società** in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, **la diversità geografica, il percorso formativo e professionale**, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se **la società** non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Emendamento

g) la descrizione della politica **dell'impresa quotata in borsa** in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se **l'impresa quotata** non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Or. de

Emendamento 154

Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione **ad** aspetti

Emendamento

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione **al sesso e**

quali l'età, *il sesso, la diversità geografica*, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se *la società* non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

ad altri aspetti quali l'età, *la disabilità, l'origine etnica o nazionale*, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se *l'impresa* non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Or. en

Emendamento 155
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

b) è *aggiunto il* seguente *paragrafo 4*:

b) è *aggiunta la* seguente *lettera c bis*):

Or. en

Emendamento 156
Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 53 bis

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11, 27, all'articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, all'articolo 46, paragrafo 3, e agli articoli

47 e 51 della presente direttiva alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE."

Or. de

Emendamento 157
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Modifiche della direttiva 83/349/CEE

La direttiva 83/349/CEE è così modificata:

(1) L'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

Tale resoconto analizza in modo equilibrato l'andamento e i risultati degli affari nonché la situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l'entità e la complessità degli affari nelle medesime.

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un

fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

- i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;*
- ii) i risultati di tali politiche;*
- iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.*

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito.

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al

paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

5. L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma, se l'impresa esentata e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi del paragrafo 1, terzo comma." ' "

Or. en

Emendamento 158

Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppressa

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

Tale resoconto analizza in modo equilibrato l'andamento e i risultati degli affari nonché la situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l'entità e la complessità degli affari nelle medesime.

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500

dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

- i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;*
- ii) i risultati di tali politiche;*
- iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.*

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito."

Or. en

Emendamento 159
Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di **500** dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di **250** dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **17,5** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **20** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti **all'equiparazione**, al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. de

Emendamento 160
Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per le imprese madri **di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e** che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per le imprese madri **di un gruppo di grandi dimensioni** che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni concernenti gli aspetti ambientali, sociali e

ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. en

Emendamento 161
Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 87/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **40** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **80** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario, ***o fa riferimento ad essa o a qualsiasi altra relazione*** contenente almeno informazioni ***di carattere non finanziario*** ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. en

Emendamento 162
Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di **500** dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **20** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **40** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di **1000** dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a **40** milioni di EUR o un fatturato netto superiore a **80** milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. de

Emendamento 163
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di **500** dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di **250** dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, **tenendo conto dell'intera catena di forniture della società**, tra cui:

Or. en

Emendamento 164
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto ii

Testo della Commissione

ii) i risultati di tali politiche;

Emendamento

ii) i risultati **e le conseguenze** di tali politiche;

Or. en

Emendamento 165
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii

Testo della Commissione

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti **legati alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani**, e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Or. en

Emendamento 166
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle risorse, che includa almeno l'utilizzo del suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime;

Or. en

Emendamento 167
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) i dati disaggregati per genere della retribuzione media oraria dei dipendenti nel periodo di riferimento;

Or. en

Motivazione

Le comunicazioni di carattere non finanziario devono includere anche informazioni anonime relative al divario retributivo di genere esistente all'interno della società interessata. Nella relazione non saranno riportati i singoli stipendi, ma la somma di tutte le retribuzioni percepite dagli uomini della società divisa per le ore di lavoro complessive da essi effettuate. Lo stesso calcolo va riportato per quanto riguarda le donne e la differenza tra i due valori indicherà il divario di genere della società.

Emendamento 168
Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii quater) una descrizione della politica di due diligence che il gruppo applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di approvvigionamento e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 169

Evelyn Regner

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti **forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.**

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti **sono soggette a sanzioni ufficiali e finanziarie.**

Or. de

Emendamento 170

Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più ***di tali*** aspetti ***forniscono*** una spiegazione del perché di tale scelta.

Emendamento

Nel caso dei gruppi che non applicano politiche in relazione ad uno o più ***dei predetti*** aspetti, ***l'analisi fornisce*** una spiegazione ***chiara e articolata*** del perché di questa scelta.

Or. en

Emendamento 171

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione ***articolata*** del perché di tale scelta, ***basata sulla valutazione dei rischi connessi a tali aspetti legati alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani, e le relative modalità di gestione adottate dalla società;***

Or. en

Emendamento 172

Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la **società tiene conto della propria responsabilità di rispettare i diritti e i valori tutelati dalle norme del diritto internazionale. A tale proposito, la società applica i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. Inoltre**, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito. **Questa disposizione si applica fatti salvi i requisiti della presente direttiva o di altre normative o linee guida dell'Unione europea contenenti norme più specifiche per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle società.**

Or. en

Emendamento 173
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione **può basarsi sugli standard nazionali, UE o**

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione **si basa sul quadro dei principi guida su imprese e**

internazionali, specificando lo standard seguito.

diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. La società attua una politica di due diligence nella propria catena di forniture.

Or. en

Emendamento 174
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Per fornire *tali* informazioni, *la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli* standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Emendamento

Per fornire *le* informazioni *di cui al primo comma, l'impresa madre si basa su* standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Or. en

Emendamento 175
Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di

Emendamento

4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di

presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione *o che quest'ultima vi faccia riferimento.*

Or. en

Emendamento 176
Sharon Bowles, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

16 bis) "informativa per paese": le informazioni finanziarie che un'impresa quale definita all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), e articolo 3, paragrafo 4, deve fornire per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui opera e che comprendono:

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita prima delle imposte;

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

f) contributi pubblici ricevuti.

Or. en

Emendamento 177
Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera b)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) È inserito l'articolo seguente:

Articolo 5 bis

Applicazione

Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere meccanismi efficaci e adeguati atti a garantire la corretta divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in conformità con le disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi della presente direttiva e che tali procedure siano a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità della legislazione nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare rischi di informazioni fuorvianti e comunicazione ingannevole sugli impatti ambientali (il cosiddetto "greenwashing"), occorre che negli Stati membri vigano meccanismi finalizzati alla corretta applicazione e attuazione della direttiva. Per tener conto dell'ampia diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda la natura di questi meccanismi.

Emendamento 178
Sergio Gaetano Cofferati, Françoise Castex, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera c)

Testo della Commissione

Emendamento

c) All'articolo 18, è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Le imprese di grandi dimensioni e tutti gli enti di interesse pubblico includono nella nota integrativa, per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui sono stabiliti, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) valore delle attività e costo annuo del loro mantenimento;

e) acquisti e vendite;

f) utile o perdita prima delle imposte;

g) imposte sull'utile o sulla perdita;

h) contributi pubblici ricevuti;

i) la società madre fornisce un elenco delle imprese figlie che operano in ciascuno Stato membro o paese terzo, unitamente alle relative informazioni.

Or. en

Motivazione

Il 22 maggio 2013, nel settore della lotta all'evasione e alla frode fiscale, il Consiglio europeo ha sollecitato rapidi progressi nell'ambito della proposta recante modifica delle direttive sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni. È necessario che le istituzioni europee agiscano rapidamente, in particolare in seguito all'invito del Consiglio, al fine di garantire una maggiore trasparenza in merito alla politica fiscale delle imprese di grandi dimensioni e degli enti di interesse pubblico, approvando nell'atto legislativo in esame l'obbligo di un'informativa per paese. Ciò garantirà agli investitori e ai consumatori le informazioni necessarie in merito alle attività della società, migliorando la fiducia nei confronti delle imprese di grandi dimensioni e degli enti di interesse pubblico.

Emendamento 179
Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

d) L'articolo 19 è così modificato:

Or. en

Emendamento 180
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

d) L'articolo 19 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività della medesima.

2) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 1 bis a 1 quater:

"1 bis. Per gli enti di interesse pubblico il cui numero di dipendenti occupati in

media durante l'esercizio è superiore a 500, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni essenziali in materia ambientale e sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

a) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

b) i risultati di tali politiche;

c) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

Gli enti di interesse pubblico che non forniscono informazioni in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Per fornire le informazioni di cui al primo comma, l'impresa può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

1 ter. L'analisi di cui al primo comma comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

1 quater. Nell'ambito dell'analisi di cui al paragrafo 1, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito.

3) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'impresa che redige una relazione distinta per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, è esentata dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al

paragrafo 1 bis, purché la predetta relazione distinta sia pubblicata conformemente all'articolo 30 o sia disponibile sul sito web dell'ente di interesse pubblico.";

4) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. L'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis, se l'impresa e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità dell'articolo 29."

Or. en

Emendamento 181
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

d) L'articolo 19 è così modificato:

(1) si inserisce il seguente paragrafo 1 bis:

1 bis. Per gli enti di interesse pubblico il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 l'analisi include, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari dell'impresa o della sua situazione, una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) la descrizione della strategia della

società;

b) la descrizione del modello aziendale della società;

L'analisi comprende inoltre:

a) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

b) i risultati di tali politiche;

c) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

Nel caso delle imprese che non riferiscono in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Per fornire le informazioni di cui al primo comma, l'impresa si basa su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

(2) È inserito il seguente paragrafo 4 bis:

Nessuna disposizione del presente articolo richiede la comunicazione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione qualora tale comunicazione, ad avviso degli organi di amministrazione, gestione e controllo, pregiudichi gravemente gli interessi della società.

Or. en

Emendamento 182

Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

d) All'articolo 19, il paragrafo 1 è

sostituito dal seguente:

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari dell'impresa e della sua situazione e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima.

b) Per le imprese di grandi dimensioni, l'analisi contiene anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

ii) i risultati di tali politiche, compresa la descrizione degli scostamenti da essa e le sue violazioni, nonché dei provvedimenti adottati in questi casi;

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

iv) la descrizione degli obiettivi e dei risultati relativi alle verifiche di due diligence effettuate dall'impresa per garantire l'applicazione delle politiche e la gestione dei rischi lungo tutta la catena di forniture, che comprende i fornitori, i subappaltatori e gli altri partner commerciali.

Nel caso delle imprese che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione chiara e sostanziale del perché di questa scelta.

Per fornire tali informazioni, l'impresa si basa su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

c) Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari dell'impresa o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa;

d) Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

Or. en

Emendamento 183
Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 – paragrafi da 1 bis a 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

d) all'articolo 19, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Per le imprese di grandi dimensioni il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) la descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

- b) i risultati di tali politiche;*
- c) i rischi connessi agli aspetti legati alle attività, alle operazioni, ai prodotti, ai servizi o ai rapporti commerciali dell'impresa che possono comportare gravi ripercussioni negative in tali ambiti;*
- d) le modalità di gestione adottate dall'impresa in relazione a tali rischi, comprese le procedure di due diligence.*

Nel caso delle imprese che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Per fornire le informazioni di cui al primo comma, l'impresa si basa su standard nazionali, dell'UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

1 ter. Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento attuale e futuro, dei risultati degli affari dell'impresa o della sua situazione, nonché ai fini della trasparenza e della comparabilità del resoconto, l'analisi di cui al paragrafo 1 comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

1 quater. Nell'ambito dell'analisi di cui al paragrafo 1, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito.

Or. en

Motivazione

È importante separare chiaramente la descrizione delle politiche, con i loro risultati, i rischi associati alla gestione degli impatti eventualmente legati alle attività delle imprese e le modalità di gestione di tali rischi. È altresì importante che le imprese presentino i processi di cui dispongono per individuare, prevenire e mitigare le modalità con cui esse affrontano le loro potenziali ripercussioni negative, presenti e future, nell'ambito della gestione d'impresa.

Emendamento 184
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 – paragrafi da 1 bis a 1 sexies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

d) all'articolo 19, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Per le imprese di grandi dimensioni e tutti gli enti di interesse pubblico, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario sull'impatto dell'attività dell'impresa sul piano sociale contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al genere, all'occupazione, compreso il dialogo sociale e il rispetto dei diritti dei sindacati, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) la descrizione della politica (compresi gli obiettivi a medio e lungo termine) perseguita dall'impresa in merito ai predetti aspetti, anche in riferimento alle procedure di due diligence applicate;

b) i risultati di tali politiche;

c) gli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali questioni;

d) i rischi attuali e potenziali per l'impresa e la società legati a tali questioni e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

Nel caso delle imprese che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione del perché di questa scelta. La spiegazione contiene una valutazione dei rischi derivanti dalla decisione di non applicare politiche in relazione a tali aspetti.

L'impatto delle attività delle imprese sul piano sociale comprende gli impatti generati dalle attività dell'impresa nonché dalle attività di altre imprese legate alla società che fornisce l'informativa da rapporti commerciali, quali iniziative di impresa comune e catene di fornitura e subappalto.

1 ter. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49, entro la fine del 2015, le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario e le aggiorna periodicamente. Tali linee guida si basano sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. Le linee guida in questione contengono disposizioni generali e settoriali, nonché indicatori fondamentali di prestazione settoriali negli ambiti oggetto dell'informativa. Gli indicatori fondamentali di prestazione messi a punto per misurare l'impatto dell'attività della società in materia ambientale riguardano almeno l'utilizzo del suolo e dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime.

1 quater. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impresa si basa sulle linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, a decorrere da un anno dopo la loro adozione. Prima di tale termine, l'impresa si basa per lo meno sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles

on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. L'impresa può inoltre basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

1 quinquies. Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari o della situazione e dell'impatto sul piano sociale dell'impresa, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

1 sexies. Nell'ambito dell'analisi di cui al paragrafo 1, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito.

Or. en

Motivazione

È importante garantire la coerenza delle disposizioni della direttiva con la nuova definizione di "responsabilità sociale delle imprese" (RSI) e assicurare che le soglie siano le stesse di quelle definite nelle direttive contabili. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe contenere informazioni in merito a eventuali incidenti di rilievo in relazione alle questioni individuate, in quanto tali informazioni sono necessarie per fornire ai consumatori e agli investitori una panoramica chiara e globale dell'impatto delle attività delle società. Come stabilito nelle relazioni del Parlamento europeo sulla RSI, le informazioni di carattere non finanziario dovrebbero riguardare anche la catena di subappalto e di fornitura. È opportuno che gli investitori e i consumatori siano informati in merito alla valutazione effettuata dalle società rispetto ai rischi derivanti dal mancato perseguimento di una politica negli ambiti definiti di rendicontazione non finanziaria. Al fine di evitare ogni incertezza giuridica per le società, si propone alla Commissione di elaborare una serie di linee guida per l'applicazione delle misure della direttiva in oggetto. Tali linee guida contengono gli indicatori fondamentali di prestazione appropriati, che sono di importanza fondamentale per garantire un livello adeguato di comparabilità delle informazioni fornite da società diverse.

Emendamento 185
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 – paragrafi da 1 bis a 1 sexies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

d) all'articolo 19, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Per le imprese di grandi dimensioni e tutti gli enti di interesse pubblico, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario sull'impatto dell'attività dell'impresa sul piano sociale contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al genere, all'occupazione, compreso il dialogo sociale e il rispetto dei diritti dei sindacati, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) la descrizione della politica (compresi gli obiettivi a medio e lungo termine) perseguita dall'impresa in merito ai predetti aspetti, anche in riferimento alle procedure di due diligence applicate;

b) i risultati di tali politiche;

c) gli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali questioni;

d) i rischi attuali e potenziali per l'impresa e la società legati a tali questioni e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

Nel caso delle imprese che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione del perché di questa scelta. La spiegazione contiene una valutazione dei rischi derivanti dalla decisione di non applicare politiche in relazione a tali aspetti.

L'impatto delle attività delle imprese sul piano sociale comprende gli impatti

generati dalle attività dell'impresa nonché dalle attività di altre imprese legate alla società che fornisce l'informativa da rapporti commerciali, quali iniziative di impresa comune e catene di fornitura e subappalto.

1 ter. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49, entro la fine del 2015, le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario e le aggiorna periodicamente. Tali linee guida si basano sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e sulla Global Reporting Initiative. Le linee guida contengono disposizioni generali e settoriali, nonché indicatori fondamentali di prestazione settoriali negli ambiti oggetto dell'informativa. Gli indicatori fondamentali di prestazione messi a punto per misurare l'impatto dell'attività della società in materia ambientale riguardano almeno l'utilizzo del suolo e dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime.

1 quater. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a, l'impresa si basa sulle linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, a decorrere da un anno dopo la loro adozione. Prima di tale termine, l'impresa si basa per lo meno sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti

dell'OCSE per le imprese multinazionali. L'impresa può inoltre basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

1 quinquies. Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari o della situazione e dell'impatto sul piano sociale dell'impresa, l'analisi di cui al primo comma comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

1 sexies. Nell'ambito dell'analisi di cui al paragrafo 1, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito.

Or. en

Emendamento 186
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d) All'articolo 19, è inserito il seguente paragrafo:

2 bis. Le imprese di grandi dimensioni e gli enti di interesse pubblico includono nella nota integrativa, per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui sono stabiliti, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

a) nome, natura delle attività e ubicazione geografica;

b) fatturato;

- c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;*
- d) acquisti e vendite;*
- e) utile o perdita prima delle imposte;*
- f) imposte sull'utile o sulla perdita;*
- g) contributi pubblici ricevuti.*

Or. en

Emendamento 187
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

d) All'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo le specifiche disposizioni ivi definite e secondo le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione e contenga gli indicatori fondamentali di prestazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la flessibilità indispensabile per le società e, al contempo, un livello

adeguato di trasparenza e comparabilità, le società devono utilizzare gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti, coerenti con le informazioni fornite negli ambiti oggetto dell'informativa di carattere non finanziario, anche nei casi in cui tali società utilizzino standard diversi in materia di informativa.

Emendamento 188
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera d)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 – paragrafi 4 bis e 4 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

d) all'articolo 19 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4 bis. Gli Stati membri possono esentare gli enti di interesse pubblico dall'obbligo stabilito all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, per quanto attiene alle disposizioni di cui al paragrafo 1 bis."

"4 ter. Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito ai paragrafi 1 bis e 1 ter, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario."

Or. en

Emendamento 189
Sharon Bowles, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera e)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) all'articolo 20, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

c bis) al fine di valutare la proporzionalità

dei metodi utilizzati da un'impresa per la riduzione fiscale, una descrizione dei meccanismi di pianificazione fiscale da essa adottati, che comprende come minimo:

i) i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, incluso il contenuto generale della consulenza ricevuta;

ii) i meccanismi di determinazione dei prezzi di trasferimento, precisando se i prezzi di trasferimento sono stati approvati dalle autorità fiscali di ciascuno dei paesi interessati;

iii) le decisioni in tema di stabile organizzazione e l'elenco dei paesi in cui l'impresa opera senza avere una stabile organizzazione;

iv) i metodi di erosione della base imponibile mediante deduzione degli interessi, royalties e altri pagamenti finanziari precisando, in caso di sviluppo di marchi, dove le imprese figlie effettuano i pagamenti ad essi relativi e se tali marchi sono detenuti dall'impresa madre presso la sua base operativa principale ovvero, qualora non lo fossero, indicando dove sono domiciliati a fini fiscali;

v) il luogo in cui si svolgono le attività di ricerca e sviluppo e l'indicazione delle modalità di trasferimento di imputazione dalle imprese figlie.

Or. en

Emendamento 190
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera e)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) All'articolo 20, paragrafo 1, è inserito il seguente punto:

"f bis) la descrizione della politica dell'impresa in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione al genere e ad altri aspetti quali l'età, l'integrazione delle persone con disabilità, il percorso formativo e professionale e la rappresentanza dei lavoratori, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 191

Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) - lettera e)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) All'articolo 20, paragrafo 1, è inserito il seguente punto:

f bis) la descrizione della politica dell'impresa in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione al sesso e ad altri aspetti quali l'età, la diversità geografica, la disabilità, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 192
Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera e)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) All'articolo 20, paragrafo 1, è inserito il seguente punto:

f bis) la descrizione della politica dell'impresa in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso e la disabilità, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se l'impresa non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Or. en

Emendamento 193
Sharon Bowles, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera e)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e) All'articolo 20 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

1 bis. Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico a pubblicare annualmente un'informativa per paese su base

consolidata per l'esercizio finanziario.

Tali obblighi non si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono imprese figlie o imprese madri, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; e

b) L'informativa per paese effettuata dall'impresa è inclusa nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 39.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte ad audit conformemente alla direttiva 2006/43/CE.

La Commissione elabora una relazione di valutazione generale sulle potenziali conseguenze economiche della divulgazione dell'informativa per paese, esclusi gli enti che divulgano l'informativa conformemente all'articolo 42, compreso l'impatto sulla competitività e gli investimenti, e può prendere in considerazione l'opportunità di raccomandare che tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità fiscali competenti solo qualora la valutazione sia negativa. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2015.

Or. en

Emendamento 194
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera e)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

e) All'articolo 20, è inserito il seguente paragrafo:

1 bis. Le imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 4, redigono e pubblicano una relazione sulla responsabilità speciale che comprende:

a) le procedure che tengono conto della loro responsabilità speciale, incluso il riconoscimento di tale responsabilità a livello della formazione del personale, delle valutazioni e dei meccanismi di allerta;

b) i sistemi di arbitraggio regolamentare e, se del caso, le procedure regolamentari di negoziazione utilizzate per ridurre il capitale o gli altri requisiti prudenziali;

c) Qualora vi sia la percezione di conflitti tra la stabilità della società e l'economia in generale, ciò va segnalato all'autorità competente.

Or. en

Emendamento 195

Sharon Bowles, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) - lettera e)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 3

e) All'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma riguardo alle informazioni approntate in

conformità del paragrafo 1, lettere c), c bis), c ter) e d) del presente articolo e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e), f) e g), e al paragrafo 1 bis del presente articolo."

Or. en

Emendamento 196
Alexandra Thein

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera f)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 – paragrafi 1 bis, 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

f) L'articolo 29 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) la descrizione della politica applicata dal gruppo in merito ai predetti aspetti;

b) i risultati di tali politiche;

c) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dal gruppo.

Nel caso dei gruppi che forniscono informazioni in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione del perché di questa scelta.

Per fornire le informazioni di cui al primo comma, l'impresa madre può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

b) sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, è esentata dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 bis, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

3 ter. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis se la stessa impresa e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità del presente articolo."

Or. en

Emendamento 197
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera f)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f) All'articolo 29, è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per le imprese madri di un

gruppo di grandi dimensioni, l'analisi contiene anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

i) la descrizione della politica applicata dal gruppo in merito ai predetti aspetti;

ii) i risultati di tali politiche, compresa la descrizione degli scostamenti da essa e le sue violazioni, nonché dei provvedimenti adottati in questi casi;

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dal gruppo;

iv) la descrizione degli obiettivi e dei risultati relativi alle verifiche di due diligence effettuate dal gruppo per garantire l'applicazione delle politiche e la gestione dei rischi lungo tutta la catena di forniture, che comprende i fornitori, i subappaltatori e altri partner commerciali.

Nel caso dei gruppi che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione del perché di questa scelta.

Per fornire le informazioni di cui al primo comma, l'impresa madre si basa su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari o della situazione del gruppo, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, l'informativa contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni

in merito ai medesimi.

Or. en

Emendamento 198

Rebecca Taylor, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) - lettera f)

Direttiva 2013/34/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f) All'articolo 29, è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) la descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

b) i risultati di tali politiche;

c) i rischi connessi agli aspetti legati alle attività, alle operazioni, ai prodotti, ai servizi o ai rapporti commerciali dell'impresa che possono comportare gravi ripercussioni negative in tali ambiti;

d) le modalità di gestione dei suddetti rischi da parte della società, incluse le procedure di due diligence.

Nel caso dei gruppi che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione articolata del perché di questa scelta.

Per fornire le informazioni di cui al primo comma, l'impresa madre si basa su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Or. en

Emendamento 199
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera f)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 – paragrafi da 1 bis a 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

f) all'articolo 29, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per le imprese madre di un gruppo di grandi dimensioni, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario sull'impatto dell'attività dell'impresa sul piano sociale contenente almeno le informazioni ambientali, sociali, attinenti al genere, all'occupazione, compreso il dialogo sociale e il rispetto dei diritti dei sindacati, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, comprensiva di:

a) una descrizione della politica (compresi gli obiettivi a medio e lungo termine) perseguita dal gruppo in merito ai predetti aspetti, anche in riferimento alle procedure di due diligence applicate;

b) i risultati di tali politiche;

c) gli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali questioni;

d) i rischi attuali e potenziali per il gruppo e la società legati a tali questioni e le relative modalità di gestione adottate

dall'impresa.

Nel caso dei gruppi che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione del perché di questa scelta. La spiegazione contiene una valutazione dei rischi derivanti dalla decisione di non applicare politiche in relazione a tali aspetti.

L'impatto delle attività del gruppo sul piano sociale comprende gli impatti generati dalle attività del gruppo nonché dalle attività di altre imprese legate al gruppo che fornisce l'informativa da rapporti commerciali, quali iniziative di impresa comune e catene di fornitura e subappalto.

1 ter. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 della nuova direttiva 2013/34, entro la fine del 2015, le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario e le aggiorna periodicamente. Tali linee guida si basano sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. Le linee guida in questione contengono disposizioni generali e settoriali, nonché indicatori fondamentali di prestazione settoriali negli ambiti oggetto dell'informativa. Gli indicatori fondamentali di prestazione messi a punto per misurare l'impatto dell'attività della società in materia ambientale riguardano almeno l'utilizzo del suolo e dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime.

1 quater. Per fornire le informazioni di

cui al paragrafo 1, lettera a, l'impresa madre si basa sulle linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, a decorrere da un anno dopo la loro adozione. Prima di tale termine, l'impresa madre si basa per lo meno sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. L'impresa madre può inoltre basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando in questo caso lo standard seguito;

1 quinquies. Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari, della situazione e dell'impatto sul piano sociale del gruppo, l'analisi di cui al paragrafo 1 comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

1 sexies. Nell'ambito dell'analisi di cui al paragrafo 1, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito.

Or. en

Motivazione

È importante garantire la coerenza delle disposizioni della direttiva con la nuova definizione di "responsabilità sociale delle imprese" (RSI) e assicurare che le soglie siano le stesse di quelle definite nelle direttive contabili. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe contenere informazioni in merito a eventuali incidenti di rilievo in relazione alle questioni individuate, in quanto tali informazioni sono necessarie per fornire ai consumatori e agli investitori una panoramica chiara e globale dell'impatto delle attività delle società. Come stabilito nelle relazioni del Parlamento europeo sulla RSI, le informazioni di carattere non finanziario dovrebbero riguardare anche la catena di subappalto e di fornitura. È opportuno che gli investitori e i consumatori siano informati in merito alla valutazione effettuata dalle società rispetto ai rischi derivanti dal mancato perseguimento di una politica

negli ambiti definiti di rendicontazione non finanziaria. Al fine di evitare ogni incertezza giuridica per le società, si propone alla Commissione di elaborare una serie di linee guida per l'applicazione delle misure della direttiva in oggetto. Tali linee guida contengono gli indicatori fondamentali di prestazione appropriati, che sono di importanza fondamentale per garantire un livello adeguato di comparabilità delle informazioni fornite da società diverse.

Emendamento 200
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera f)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 – paragrafi da 1 bis a 1 sexies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

f) all'articolo 29, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per le imprese madre di un gruppo di grandi dimensioni, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario sull'impatto dell'attività dell'impresa sul piano sociale contenente almeno le informazioni ambientali, sociali, attinenti al genere, all'occupazione, compreso il dialogo sociale e il rispetto dei diritti dei sindacati, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) la descrizione della politica (compresi gli obiettivi a medio e lungo termine) perseguita dal gruppo in merito ai predetti aspetti, anche in riferimento alle procedure di due diligence applicate;

b) i risultati di tali politiche;

c) gli incidenti di rilievo verificatisi durante il periodo di riferimento in relazione a tali questioni;

d) i rischi attuali e potenziali per il gruppo e la società legati a tali questioni e le relative modalità di gestione adottate dall'impresa.

Nel caso dei gruppi che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti, l'analisi fornisce una spiegazione del perché di questa scelta. La spiegazione contiene una valutazione dei rischi derivanti dalla decisione di non applicare politiche in relazione a tali aspetti.

L'impatto delle attività del gruppo sul piano sociale comprende gli impatti generati dalle attività del gruppo nonché dalle attività di altre imprese legate al gruppo che fornisce l'informativa da rapporti commerciali, quali iniziative di impresa comune e catene di fornitura e subappalto.

1 ter. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 della nuova direttiva 2013/34, entro la fine del 2015, le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario e le aggiorna periodicamente. Tali linee guida si basano sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e sulla Global Reporting Initiative. Le linee guida in questione contengono disposizioni generali e settoriali, nonché indicatori fondamentali di prestazione settoriali negli ambiti oggetto dell'informativa. Gli indicatori fondamentali di prestazione messi a punto per misurare l'impatto dell'attività della società in materia ambientale riguardano almeno l'utilizzo del suolo e dell'acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo delle materie prime.

1 quater. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a, l'impresa madre si basa sulle linee guida per

l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, a decorrere da un anno dopo la loro adozione. Prima di tale termine, l'impresa madre si basa per lo meno sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. L'impresa madre può inoltre basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando in questo caso lo standard seguito.

1 quinquies. Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari, della situazione e dell'impatto sul piano sociale del gruppo, l'analisi di cui al paragrafo 1 comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

1 sexies. Nell'ambito dell'analisi di cui al paragrafo 1, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito.

Or. en

Emendamento 201
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) - lettera f)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f) all'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo le specifiche disposizioni ivi definite e secondo le linee guida per l'applicazione delle misure della presente direttiva relative alla dichiarazione di carattere non finanziario, è esentata dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione e contenga gli indicatori fondamentali di prestazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la flessibilità indispensabile per le società e, al contempo, un adeguato livello di trasparenza e comparabilità, le società devono utilizzare gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti, coerenti con le informazioni fornite negli ambiti oggetto dell'informativa di carattere non finanziario, anche nei casi in cui tali società utilizzino standard diversi in materia di informativa.

Emendamento 202
Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) – lettera g
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

La dichiarazione di carattere non finanziario in quanto elemento della relazione sulla gestione o il riferimento nella relazione sulla gestione a una relazione generale, così come la relazione

allegata alla relazione sulla gestione non formano oggetto di interventi di verifica nel contesto della valutazione conclusiva di cui al capo 11, articolo 51.

Or. de

Emendamento 203
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) – lettera h
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

h) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 41 bis

Comunicazione paese per paese per tutti i settori

1. Gli Stati membri impongono a ciascuna società di pubblicare ogni anno, specificamente per Stato membro e per paese terzo in cui è stabilita, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita prima delle imposte;

e) imposte sull'utile o sulla perdita;

f) contributi pubblici ricevuti.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle società disciplinate dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta

società/impresa madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rivedute conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato della società interessata."

Or. en

Emendamento 204

Martin Kastler, Manfred Weber

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) – lettera i

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se un'impresa è al corrente del fatto che gli obblighi di rendiconto di cui al paragrafo 1 in un determinato paese comportano eccessivi rischi economici e giuridici, lo comunica senza indebiti indugi alla Commissione.

La Commissione procede alle indagini e stabilisce quali dati siano praticabili e successivamente può concedere all'impresa una deroga al fine di esentarla dall'obbligo di rendiconto per pagamenti o per determinate categorie di pagamenti a organi statali concernenti lo Stato in questione. In tal caso la Commissione avvia colloqui con detto Stato mirati a conseguire un'intesa sulla pubblicazione delle informazioni in materia. In caso di intesa la Commissione revoca all'impresa la deroga concessa riguardo all'esenzione dalla pubblicazione.

Or. de

Emendamento 205
Luis de Grandes Pascual

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) – lettera i
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) All'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo:

2 bis. Quando la pubblicazione di alcuni tipi di informazione richiesti dall'articolo 42, paragrafo 1, viola le norme applicabili a un paese terzo, la Commissione europea potrà, su richiesta dell'impresa, compiere i passi necessari al fine di ottenere l'autorizzazione del paese terzo alla pubblicazione o, in mancanza, concedere all'impresa una deroga temporanea. La richiesta dell'impresa dovrà essere accompagnata da documenti che dimostrino l'esistenza di gravi rischi giuridici o commerciali per l'impresa o per i suoi dipendenti.

Or. es

Motivazione

Si introduce una clausola di forza maggiore volta alla protezione delle imprese europee in situazioni di conflitto di leggi contro rischi significativi di sanzioni penali o perdita di contratti rispetto a concorrenti extra-UE. La sua applicazione è di carattere eccezionale, dal momento che garantisce il conseguimento degli obiettivi di trasparenza della direttiva.

Emendamento 206
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) – lettera j
Direttiva 2013/34
Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

j) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 50 bis

Controllo e rispetto della normativa

1. Gli Stati membri assicurano che esistano strumenti adeguati ed efficaci atti a controllare e garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano che le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano a disposizione di tutti i soggetti, incluse le persone giuridiche, che, in conformità della legislazione nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva."

Or. en

Emendamento 207

Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo) – lettera k

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

k) È inserito l'articolo seguente:

Articolo 51 bis

Revisione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui agli articoli 19 e 29

La Commissione procede a un riesame ed elabora una relazione sull'attuazione e sull'efficacia delle disposizioni relative

alla dichiarazione di carattere non finanziario.

La revisione tiene conto degli sviluppi internazionali e valuta l'impatto di altri regimi internazionali. Essa è ultimata entro la fine del 2016.

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 208
Eva Lichtenberger

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo) – lettera l
Direttiva 2013/34
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

l) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 53 bis

Riesame

Entro [tre anni dall'adozione della presente direttiva], la Commissione riesamina le disposizioni di cui [all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, modificata dalla presente proposta della Commissione e da integrare nella direttiva 2013/34/EU, nuovo riferimento non ancora noto] e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di proposte legislative concernenti:

- le informazioni di carattere non finanziario comunicate e il loro ambito di applicazione, inclusa la copertura della catena di forniture, specificando se sono garantiti orientamenti e metodi adeguati e se sono soddisfatti gli obiettivi della legislazione;

- *i progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala globale;*
- *l'attuazione del quadro di riferimento delle Nazioni Unite "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e dei suoi principi guida, nonché degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;*
- *l'impiego di indicatori riguardanti l'utilizzo del suolo, l'impiego di acqua, le emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di materie prime; nonché*
- *l'efficacia dei meccanismi di verifica e di controllo esistenti."*

Or. en

Emendamento 209

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – nota 15

Testo della Commissione

15. **Due** anni dopo l'entrata in vigore.

Emendamento

15. **Cinque** anni dall'entrata in vigore.

Or. de

Emendamento 210

Alexandra Thein

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le disposizioni di cui al primo comma si applichino in primo luogo alle imprese soggette alla legge di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, a decorrere dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 201¹⁶, e a tutte le altre imprese rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 201¹⁷.

soppresso

¹⁶ ***Primo anno dopo la scadenza del termine di attuazione.***

¹⁷ ***Secondo anno dopo la scadenza del termine di attuazione.***

Or. en

Emendamento 211

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – nota 16

Testo della Commissione

Emendamento

16. ***Primo*** anno dopo la scadenza del termine di attuazione.

16. ***Secondo*** anno dopo la scadenza del termine di attuazione.

Or. de

Emendamento 212

Markus Pieper, Markus Ferber, Thomas Mann, Werner Langen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – nota 17

Testo della Commissione

17. Secondo anno dopo la scadenza del termine di attuazione.

Emendamento

17. **Terzo** anno dopo la scadenza del termine di attuazione.

Or. de

Emendamento 213

Alexandra Thein

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Emendamento

soppresso

Or. en